

Delibera n° 788

Estratto del processo verbale della seduta del

19 maggio 2023

oggetto:

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE". REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANALITICO E DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E DI RISULTATO.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Mario ANZIL	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Cristina AMIRANTE	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

Visto in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria dei Programmi di cui sopra, prevedono l'istituzione del "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR", di seguito Fondo, con gestione fuori bilancio in cui affluiscono, per ciascun programma, le risorse

assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma, le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai Programmi, le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.200/Pres. del 6 dicembre 2021, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14, e che abroga il precedente Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020, C(2020) 8049 del 16 novembre 2020 e C(2022)1247 del 24.02.2022;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 del 27 novembre 2020 e la generalità della Giunta regionale n. 441 del 25 marzo 2022 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Visto il piano finanziario analitico POR e PAR del Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1954 del 9 ottobre 2015, come da ultimo modificata con deliberazione n. 979 del 1 luglio 2022, per complessivi 319.468.376,55 euro, di cui 230.779.184,00 euro di risorse POR e 88.689.192,55 di risorse aggiuntive regionali PAR;

Tenuto conto delle modifiche intervenute ai regolamenti (UE) 1301/2013, 1303/2013 e 1060/2021 quale conseguenza delle crisi derivanti dalla pandemia e dal conflitto in Ucraina ed in particolare dai seguenti Regolamenti:

- Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
- Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE);
- Regolamento (UE) 2022/613 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse REACT-EU e l'istituzione di un costo unitario;

- Regolamento (UE) 2022/2039 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) 2021/1060 per quanto concerne la flessibilità addizionale per affrontare le conseguenze dell'aggressione militare da parte della Federazione russa FAST (assistenza flessibile ai territori) — CARE;
- Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

Visti in particolare gli articoli 118 e 119 bis del Reg. (UE) 1060/2021 che introducono la possibilità di rendicontazione di una medesima operazione scaglionata fra la programmazione 2014/2020 e quella 2021/2027;

Considerato inoltre che il paragrafo 3 dell'articolo 130 "Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo finale" del Reg. (UE) 1303/2013 prevede nella rendicontazione finale del programma una flessibilità fino al 15% di ciascuna priorità/asse del programma;

Tenuto conto della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 474/01 avente ad oggetto "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)" che ha sostituito la comunicazione della Commissione Europea 2021/C 417/01;

Rilevato che la comunicazione della Commissione Europea 2022/C 474/01 specifica le azioni di maggiore flessibilità introdotte nelle procedure di chiusura della programmazione 2014/2020 tramite la rendicontazione dell'*overbooking*, la rendicontazione dei progetti scaglionati e dei progetti non funzionanti;

Tenuto conto della nota dell'Autorità di gestione prot. 239388 di data 21 aprile 2023 avente ad oggetto "Trasmissione indicazioni per la chiusura del programma" e del successivo incontro con le Strutture regionali attuatrici tenuto nella giornata del 27 aprile 2023 in cui sono state illustrate le procedure di chiusura, è stata operata la verifica dello stato di avanzamento e delle potenziali criticità, della necessità di eventuali variazioni del programma, delle potenzialità della procedura di scaglionamento delle operazioni nelle due programmazioni e dell'aggiornamento del piano finanziario e dei target di pianificazione finanziaria e di risultato del programma in relazione alle scadenze del 31 dicembre 2023 e del 30 giugno 2024;

Considerato che, a seguito della soprarichiamata consultazione delle Strutture regionali attuatrici, in virtù dell'ormai avanzato stato di attuazione del Programma si sono determinate delle economie di risorse POR e PAR derivanti da revoche, rinunce e rideterminazione di contributi, sugli Assi 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", 2 "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese" e 5 "Assistenza tecnica", che è opportuno reimpiegare per quanto possibile per ottimizzare la capacità di rendicontazione della spesa in vista della chiusura della programmazione e delle possibilità introdotte di rendicontazione più flessibile dell'*overbooking*, di rendicontazione dei progetti non funzionanti e di rendicontazione dei progetti scaglionati anche nella programmazione 2021/2027;

Ritenuto di disattivare dalle rispettive procedure di attivazione le economie non già disattivate in precedenza, indicate con segno algebrico negativo nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione, per consentirne la riprogrammazione;

Considerati i seguenti fabbisogni di risorse che si sono manifestati sul Programma:

- 3.500.000,00 euro sull'Attività 3.1.b "Riduzione dei consumi di energia primaria negli hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti", attuata dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie e investimenti, di cui 1.000.000,00 euro sulla linea di intervento 3.1.b.1, per il progetto relativo all'Hub ospedaliero di Pordenone, e 2.500.000,00 euro sulla linea di intervento 3.1.b.2 per i progetti relativi alle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti, per la copertura di maggiori costi su interventi già ammessi a finanziamento;

- 410.000,00 euro sull'Attività 4.3.a "Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane", attuata dalla Direzione centrale attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, a copertura dei maggiori costi sopravvenuti nell'ambito dell'intervento realizzato da parte del Comune di Pordenone;

Ritenuto opportuno soddisfare i fabbisogni sopra citati, per consentire il completamento degli interventi e la rendicontazione della relativa spesa nell'ambito del Programma o, tramite scaglionamento, nel Programma regionale cofinanziato dal FESR 2021/2027, reimpiegando 3,5 milioni euro di economie dell'Asse 2 (di cui 2 Meuro di risorse POR e 1,5 Meuro di risorse PAR) in favore dell'Attività 3.1.b e 410.000 di economie dell'Asse 4 in favore dell'Attività 4.3.a;

Ritenuto opportuno, altresì, assegnare le economie dell'Asse 1 per un importo di 399.231,79 euro all'Attività 1.5.a "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica", attuata dalla Direzione centrale finanze, Servizio gestione fondi comunitari, e ulteriori economie dell'Asse 2 per un importo di 3.000.000,00 euro all'Attività 2.4.a "Fondo di garanzia per l'accesso al credito", attuata dalla Direzione centrale Attività produttive, Servizio per l'accesso al credito delle imprese, individuate come attività potenzialmente in grado di realizzare ulteriore spesa rendicontabile sul Programma;

Rilevata altresì la presenza di economie di risorse POR sull'attività 5.1.a per un importo di euro 423.917,35 utilmente reimpiegabili nell'ambito dell'attività 5.2.a "Sostegno alle Autorità e alle strutture regionali mediante azioni di assistenza tecnica finalizzate al rafforzamento della *governance* del POR", attuata dalla Direzione centrale finanze, Servizio gestione fondi comunitari, per finanziare interventi di assistenza tecnica in vista della chiusura del Programma;

Ritenuto, per quanto sopra, di modificare il piano finanziario del Programma di cui alla deliberazione DGR n. 979 del 1 luglio 2022 apportando le seguenti variazioni:

				(Euro)
Asse	Asse/ linea di intervento	Risorse POR	Risorse PAR	Totale
1	1.1.A.1	- 138.271,49	- 87.930,51	- 226.202,00
	Asse 1 - economie		- 173.029,79	- 173.029,79
	1.5.A.1	138.271,49	260.960,30	399.231,79
Totale variazioni Asse 1		-	-	-
2	2.1.A.1	- 225.000,62	- 957.149,60	- 1.182.150,22
	2.1.B.1	- 30.156,84	- 30.233,05	- 60.389,89
	2.3.A.1	- 2.199.779,29	- 354.073,36	- 2.553.852,65
	2.3.B.1	- 570.550,42	- 258.186,34	- 828.736,76
	2.3.B.3	-	- 5.655,89	- 5.655,89
	2.3.C.1	- 810.744,64	-	- 810.744,64
	Asse 2 - economie	- 1.163.768,19	105.298,24	- 1.058.469,95
	2.4.A.1	3.000.000,00		3.000.000,00
Totale variazioni Asse 2		- 2.000.000,00	- 1.500.000,00	- 3.500.000,00
3	3.1.B.1	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	3.1.B.2	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Totale variazioni Asse 3		2.000.000,00	1.500.000,00	3.500.000,00
4	economie asse 4	- 410.000,00	-	- 410.000,00
	4.3.A.1	410.000,00		410.000,00
Totale variazioni Asse 4		-	-	-
5	5.1.A.1	- 229.354,11	- 194.563,24	- 423.917,35
	5.2.A.1	229.354,11	194.563,24	423.917,35
Totale variazioni Asse 5		-	-	-
Totale variazioni complessivo		-	-	-

Visto l'articolo 7 comma 2 del Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approva e modifica la pianificazione delle procedure di attivazione,

degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato ed il piano finanziario analitico di ciascun Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;

Visto altresì l'articolo 7 comma 4 del Regolamento di attuazione che prevede che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, ferma restando l'assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario, al quale i bandi effettuano rinvio;

Dato atto che, ai sensi del citato articolo 7 comma 2 del Regolamento di attuazione e ai fini della determinazione delle risorse assegnate ai bandi e agli inviti di cui all'articolo 7 comma 4, le risorse riprogrammate dalla presente deliberazione sono disattivate dalle procedure di origine e attivate sulle procedure di destinazione, secondo il dettaglio per Attività e procedura di attivazione di cui all'allegato n. 1 alla presente deliberazione;

Dato atto che, prima della chiusura del Programma, l'Autorità di gestione procederà alla ricognizione delle ulteriori economie di risorse POR e PAR, la cui disattivazione dalle rispettive procedure sarà operata con successiva deliberazione;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di approvare la struttura e il nuovo piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, conseguente alla disattivazione, riprogrammazione e attivazione delle risorse sopra riportati, secondo gli allegati n. 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione;

Dato atto che il piano finanziario analitico del Programma di cui alla presente deliberazione risulta coerente con la Decisione C(2022)1247 del 24.02.2022 di approvazione del Programma, garantendo col complesso delle risorse POR e PAR la copertura del piano di finanziamento di cui all'allegato II della Decisione per ciascun asse prioritario, secondo le quote di cofinanziamento FESR e nazionale, e assicurando in aggiunta delle risorse in overbooking;

Considerato che il Regolamento per l'attuazione del Programma operativo all'articolo 8 prevede la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato, che l'Autorità di Gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi attraverso la definizione:

- a) di un calendario delle procedure di attivazione;
- b) di un obiettivo minimo annuale di spesa certificabile per ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio;
- c) degli obiettivi intermedi e finali in termini di indicatori di output e risultato per ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio;

Considerato che non sono previste procedure di attivazione nel corso del 2023 e 2024 e che non risulta di conseguenza necessario prevedere un aggiornamento del calendario delle procedure di attivazione;

Richiamato l'articolo 86 del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede una procedura di disimpegno finanziario degli importi di un programma non coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti;

Richiamato altresì l'articolo 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, il quale prevede che la Commissione Europea procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento;

Tenuto conto che, ai sensi del succitato articolo 8 del Regolamento nella definizione della pianificazione al fine di una corretta ripartizione dei target di spesa minimo annuale fra gli Organismi di gestione si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2048 del 4 novembre 2016, che ha approvato, in esito ad un'attività di confronto tra l'Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi Intermedi, la

pianificazione finanziaria e di risultato ed il calendario di pubblicazione delle procedure di attivazione del Programma;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta Regionale n. 980 del 01 giugno 2017, n. 2642 del 28 dicembre 2017 e n. 483 del 26 marzo 2021 che hanno aggiornato la pianificazione finanziaria e di risultato ed il calendario trimestrale delle scadenze di approvazione e pubblicazione delle procedure di attivazione del Programma;

Vista altresì la citata deliberazione n. 979 del 1 luglio 2022, che ha da ultimo aggiornato la pianificazione finanziaria e di risultato del POR FESR 2014-2020;

Considerato che l'articolo 22 paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede, in caso di grave carenza nel raggiungimento dei target finali, l'applicazione di rettifiche finanziarie da parte della Commissione Europea;

Visto che, ai sensi dell'articolo 65 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013, il 2023 costituisce l'ultimo anno di ammissibilità della spesa a valere sul programma;

Considerato altresì che, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, il periodo contabile finale, entro il quale dovranno essere garantiti i target finanziari, di output e realizzazione, andrà dal 01 luglio 2023 al 30 giugno 2024;

Ritenuto pertanto necessario garantire il raggiungimento dei target finanziari e di realizzazione a chiusura della programmazione;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di aggiornare la pianificazione dei target finanziari e di realizzazione del programma per l'ultimo periodo di programmazione, che si chiuderà con il 30 giugno 2024;

Considerato che le risorse del Piano aggiuntivo regionale (PAR) sono utilizzate e rendicontate nell'ambito delle medesime procedure previste per il programma e raggiungono quasi il 40% delle risorse del Piano finanziario del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto opportuno, nella definizione dei target finanziari, tenere in considerazione anche le risorse del Piano aggiuntivo regionale (PAR) in qualità di "overbooking" a garanzia del raggiungimento dei target di spesa;

Dato atto che la revisione della pianificazione finanziaria e di risultato di cui all'articolo 8 del regolamento regionale di attuazione proposta con la presente Deliberazione è stata condivisa tra l'Autorità di Gestione e le Strutture Regionali Attuatrici ed in particolare le proposte sono state inviate con nota PEC dell'Autorità di Gestione protocollo n. 239388 di data 21 aprile 2023, illustrate in apposito incontro il giorno 27 aprile 2023 e condivise nella loro versione definitiva con e-mail dell'Autorità di Gestione di data 10 maggio 2023;

Ritenuto pertanto utile considerare, come target complessivo di spesa finale da attestare, il raggiungimento dei valori condivisi con le Strutture regionali attuatrici che garantiscano il pieno raggiungimento degli obiettivi posti dal programma sia in termini finanziari che fisici, secondo l'allegato n. 7 alla presente deliberazione;

Ritenuto opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie POR e PAR fra le Azioni, Attività, Linee di intervento e procedure di attivazione, in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, in conformità con il piano di finanziamento di cui alla Decisione di approvazione del Programma;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa:

1. di modificare la dotazione finanziaria delle procedure di attivazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", a partire da quella attuale, operando le

disattivazioni e le attivazioni di risorse secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 parte integrante alla presente deliberazione;

2. di confermare la struttura del Programma secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo Piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, conseguente alle modifiche di cui al punto 1, secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma per procedura di attivazione con evidenza delle economie per asse e con la distinzione fra risorse POR e PAR, secondo l'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6. di dare atto della conformità del presente piano finanziario analitico rispetto al piano di finanziamento di cui alla Decisione di approvazione del POR e all'allocazione indicativa di risorse a livello di Attività secondo quanto riportato nell'allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di approvare l'aggiornamento della pianificazione finanziaria e di risultato del POR FESR 2014-2020, secondo l'allegato 7 alla presente deliberazione;
8. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario analitico del Programma e alla pianificazione finanziaria e di risultato in relazione a specifiche esigenze di attuazione, alla riassegnazione tempestiva delle economie, o alle modifiche al Programma, tenendo conto della necessità di garantire una sana gestione finanziaria e di rispettare i target di spesa e di realizzazione previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE